

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Provincia Autonoma di Trento

Rep. Scritture private N. ---/2023

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO NEL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA - p.ed. 3615 C.C. Riva - TRA IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA E LA
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO ai sensi del D.M. 8 aprile 2008

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno ____ del mese di _____, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

tra

- la **Comunità Alto Garda e Ledro**, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Claudio Mimiola, nato ad _____ il __.__.____, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità in Riva del Garda Via Rosmini n. 5/b, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 02190130225), autorizzato come da decreto del Presidente n. 9 di data 08.09.2022.

E

- il **Comune di Riva del Garda**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Santi, nata a _____ il __.__.____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Piazza 3 Novembre n. 5, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 84001170228), autorizzato come dalla deliberazione della Giunta comunale n. ____ del __.__.2020;
- Ed inoltre, per la parte di relativa diretta competenza:
- il **Comune di Arco**, rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro Betta, nato a _____ il __.__.____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Piazza 3 Novembre n. 3, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 00249830225), autorizzato come dalla deliberazione della Giunta comunale n. ____ del 05.10.2020;
- il **Comune di Tenno**, rappresentato dal Sindaco Sig. Giuliano Marocchi, nato a _____ il __.__.____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via D. Alighieri n. 18, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 84000250229), autorizzato come dalla deliberazione della Giunta comunale n. ____ del 11.03.2019.

A) Premesso che:

- la Comunità gestisce, sulla base della convenzione vigente per l'affidamento del servizio alla Comunità, rep. n. 205 del 21.09.2017, fino al 31.12.2025, il servizio di raccolta e trasporto r.s.u., raccolte differenziate e servizi accessori, in esecuzione delle specifiche normative di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 come integrato dal dlgs 116/2020 e ss.mm., alla L.P. 14.04.1998 n. 5 e alle disposizioni generali di cui al 5 Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione della Giunta provinciale 1506 del 26.08.2022 e alla L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;
- ai sensi della convenzione sopraccitata l'affidamento comprende altresì la gestione dei centri di raccolta di proprietà comunale attraverso la formula dell'appalto a ditta aggiudicataria dell'intero servizio di raccolta ai sensi del D.M. 08.04.2008;
- con convenzione rep. n. 200 del 17.08.2017 il Comune di Riva del Garda ha posto in gestione alla Comunità Alto Garda e Ledro il Centro di Raccolta - CR (in precedenza identificato anche come "Centro Raccolta Materiali"), sito nel comune di Riva del Garda p.ed. 3615 (parere di conformità ai sensi dell'art. 80 L.P. 22/91 prot. n. 2004010706 del 25.03.2004 e prot. n. 2007000832 del 09.01.2007 - agibilità prot. n. 2007021876 del 29.06.2007) fino alla data del 31.12.2022;
- risulta altresì opportuno dare continuità all'accesso al CR di Riva del Garda, per tutta la durata della presente convenzione, ai censiti dei Comuni di Tenno e di Arco, i quali di fatto già conferivano presso il medesimo, sulla base di precedenti accordi amministrativi.

B) Considerato inoltre che,

si prevede nel prossimo sessennio la realizzazione di un centro integrato in loc. Patone nel cc di Arco localizzato con deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del 5 Aggiornamento del Piano rifiuti urbani;

- i lavori di realizzazione da parte della P.A.T. del collegamento viario Passo San Giovanni - Cretaccio hanno di fatto resa inservibile l'area precedentemente ivi adibita a centro di raccolta zonale a servizio di cittadini e imprese che è stata riconvertita in stazione di trasferimento a servizio della gestione logistica dei trasporti agli impianti dei rifiuti raccolti separatamente sull'intero territorio della Comunità ;
- le modalità relative alla gestione delle incombenze previste al presente punto B), vengono specificamente disciplinate all'art. 9 della presente convenzione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 parte IV e successive modifiche e integrazioni, il quale all'art. 183 definisce alla lett. mm) il "centro di raccolta", come "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato

dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

- il D.M. 08.04.2008 e ss.mm. e i. “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm e i.”;
- la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
- il 5° aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- **Preso atto che** il Centro di Raccolta di Riva del Garda risulta adeguato in conformità ai requisiti tecnico gestionali e alle norme contenute nel D.M. 08.04.2008 e ss. mm.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

per regolare i rapporti fra gli enti interessati, viene formalizzato il presente accordo, che viene redatto con modalità elettronica e sottoscritto con apposizione delle firme digitali dalle parti:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Riva del Garda affida alla Comunità Alto Garda e Ledro che accetta, la gestione del Centro di Raccolta di Riva del Garda situato sulla p.ed. 3615 C.C. Riva, ai sensi del D.M. 08.04.2008.

Art. 2 – Ambito territoriale di riferimento

L’ambito territoriale di riferimento per il Centro di Raccolta sono i Comuni di Riva del Garda, Arco e Tenno. Tale ambito potrà essere modificato ed esteso/ridotto ad altri Comuni della Comunità, previo idoneo provvedimento scritto che dovrà essere adottato dagli enti interessati.

Art. 3 – Modalità di gestione del CR

Il Centro dovrà essere gestito nel rispetto delle disposizioni e dei criteri stabiliti nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dal titolo "Modalità di gestione dei Centri di Raccolta" e relativi allegati, elaborati sulla base della specifica normativa di riferimento, in particolare in relazione a:

- Requisiti tecnico-gestionali dei Centri di Raccolta
- Criteri generali di gestione e competenze del gestore
- Utenti ammessi ai Centri di Raccolta
- Elenco dei rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta e limiti ammissibili
- Gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta
- Modalità di accesso ai Centri di Raccolta
- Modalità di conferimento da parte dei Comuni
- Orari di apertura
- Disposizioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Obblighi del personale dei Centri di Raccolta
- Divieti

Vengono ritenuti costituire parte essenziale ed integrante della presente convenzione i seguenti elaborati, nel rispetto del Dlgs 116/2020 e DM 08/04/2008, sebbene alla stessa non materialmente allegati e il documento **Allegato 5 - "Modalità di gestione dei Centri di Raccolta"** costituente un allegato tecnico del contratto di appalto alla RTI Sogap srl Ideal Service S. coop giusto contratto n. rep. 35/2022 del 19.01.2022 di durata quadriennale dal 01.01.2022 al 31.12.2025.

- allegato1a - Scheda rifiuti conferiti al Centro di Raccolta per sole utenze non domestiche convenzionate (Allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.s.m.m. e i.) e istruzioni per la relativa compilazione
- allegato1b - scheda rifiuti conferiti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta (Allegato 1b del D.M. 08.04.2008 e s.s.m.m. e i.)
- allegato 2 - disposizioni per il personale nell'ambito delle utenze domestiche
- allegato 3 - disposizioni per il personale nell'ambito delle utenze non domestiche
- allegato 4 - disposizioni per le utenze domestiche
- allegato 5 - disposizioni per le utenze non domestiche
- allegato 6 - Piani di ripristino ambientale dei Centri di Raccolta gestiti dalla Comunità

Art. 4 – Utenti del CR

Ai sensi del D.M. 08.04.2008 e ss.mm. potranno accedere ai centri di raccolta tutte le utenze, domestiche e non domestiche, purché in regola con il pagamento della tariffa/TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 – Disciplina dei conferimenti

Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti conferibili al Centro, la Comunità si riserva la facoltà di non attivare la raccolta di alcune delle frazioni ammesse, per motivate questioni logistiche e legate alla disponibilità degli spazi.

La Comunità, previo assenso del Comune, ha inoltre la facoltà di introdurre, rispetto alle frazioni ammesse, ulteriori tipologie di rifiuti presso il Centro, al fine di attivare specifiche raccolte sperimentali.

Art. 6 – Requisiti del soggetto incaricato alla gestione del CR

Il soggetto incaricato della gestione dei Centri di Raccolta deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 (Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009));

la Comunità affida la gestione dei Centro/i alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. o ad altro soggetto in possesso della medesima iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Art. 7 – Informazione agli utenti

La Comunità ed il Comune si impegnano, di comune accordo e ciascuno secondo i mezzi a propria disposizione, a dare la massima divulgazione agli utenti del servizio attivato e degli eventuali incentivi introdotti ai fini del suo utilizzo.

Art. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata e validità dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31.12.2023 e potrà essere rinnovata alla scadenza, su preventiva richiesta di una delle parti.

Ai Comuni di Tenno e Arco è comunque consentito il recesso anticipato qualora i rispettivi Centri di Raccolta entrino in funzione prima di tale data, dandone formale comunicazione almeno 90 giorni prima.

Gli allegati alla presente convenzione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento in seguito a modifiche e/o integrazioni che dovessero subentrare o a modifiche normative, previo formale accordo tra le parti.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione o modifica, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento, ed è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche più restrittive, che dovessero intervenire in materia.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

Fino all'avvenuta realizzazione del nuovo centro integrato nel cc di Arco in località Patone, è consentito il temporaneo utilizzo del CR del Comune di Riva del Garda anche da parte dei censiti di Arco.

Art. 10 – Ripartizione delle spese

Gli oneri annuali di gestione del CR, quali ad esempio utenze, manutenzioni ordinarie, personale addetto, ecc., saranno preventivati e rendicontati ai Comuni da parte della Comunità e saranno ripartiti fra le Amministrazioni comunali interessate sulla scorta del numero degli accessi, opportunamente verificati e registrati, degli utenti di ogni singolo comune.

Gli oneri di smaltimento/recupero saranno invece rendicontati sulla base dei quantitativi dei rifiuti conferiti in entrata dagli utenti dei vari comuni interessati, con le approssimazioni che si rendono necessarie al fine di allineare i quantitativi dei rifiuti in entrata rispetto a quelli in uscita.

Il criterio di cui al comma 2 del presente articolo sarà adottato anche per la ripartizione dei quantitativi di raccolta differenziata da attribuire ai diversi Comuni.

A tale scopo l'utente dovrà esibire la propria tessera sanitaria (carta provinciale dei servizi), o altro mezzo idoneo che sarà stabilito, al fine di attestare la provenienza da uno dei comuni titolati e permettere la corretta registrazione dei flussi in entrata.

In caso contrario l'utente non sarà ammesso al CR.

Art. 11 – Centro di Riuso Permanente

Al fine di ottimizzare il funzionamento della raccolta, le parti si impegnano ad attivare un sistema di intercettazione di beni durevoli ancora riutilizzabili e non qualificabili come rifiuto, attrezzando uno spazio all'esterno del Centro di Raccolta, con una struttura dedicata, ove saranno selezionati detti beni durevoli per destinarli all'utilizzo da parte di altri utenti locali.

Le modalità di dettaglio per la gestione del CRP saranno definite separatamente, di comune accordo.

Il riparto delle spese derivanti dalla gestione del CRP sarà effettuato secondo quanto disposto ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 10 sopra riportato.

Art. 12 – Disposizioni amministrative

In ossequio al principio di reciproca collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia a tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Clausole di salvaguardia

Per qualsiasi controversia e/o problematica che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione, le Amministrazioni si impegnano a risolvere le problematiche esclusivamente in via bonaria.

Art 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Convenzione saranno definiti sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento della formalizzazione dei rispettivi documenti contabili.

Art. 15 – Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm., in quanto posta in essere tra Comuni per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni. La presente convenzione inoltre è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm. e i.

Letto, accettato e, riconosciuto conforme alla volontà delle parti, viene da queste sottoscritto in forma digitale.

- Il Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro
sig. Claudio Mimiola - firmato digitalmente
- Il Sindaco del Comune di Riva del Garda
sig. Cristina Santi – firmato digitalmente
- Il Sindaco del Comune di Arco
sig. Alessandro Betta – firmato digitalmente
- Il Sindaco del Comune di Tenno
sig. Giuliano Marocchi – firmato digitalmente



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio

Riva del Garda
Provincia Autonoma di Trento

Modalità di gestione dei Centri di Raccolta

Riva del Garda, Agosto 2020
- rev. settembre -

Servizio Tutela Ambientale
e Gestione del Territorio
La Responsabile
Dott.ssa Lorenza Longo



INDICE

TITOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
PREMESSA.....	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
TITOLO 2 - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
TITOLO 3 - CENTRI DI RACCOLTA.....	7
ART. 5 - DEFINIZIONE.....	7
ART. 6 - REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEI CENTRI DI RACCOLTA.....	8
ART. 7_ CRITERI GENERALI DI GESTIONE E COMPETENZE DEL GESTORE.....	11
ART. 8 - UTENTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA.....	13
ART. 9 - ELENCO DEI RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA.....	14
ART. 10 - GESTIONE DEI RAEE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA.....	14
ART. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA.....	14
ART. 12 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E STRUTTURE PUBBLICHE.....	15
ART. 13 - ORARI DI APERTURA.....	16
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI E DIVIETI.....	16
ART. 14 - DISPOSIZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	16
ART. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DEI CENTRI DI RACCOLTA.....	17
ART. 16 - DIVIETI.....	19
TITOLO 5 –DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ART. 17 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	19

ALLEGATI

ALLEGATO1a	- SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA PER SOLE UTENZE NON DOMESTICHE CONVENZIONATE (ALLEGATO 1A DEL D.M. 08.04.2008 E S.S.M.M. E I.) E ISTRUZIONI PER LA RELATIVA COMPILAZIONE
ALLEGATO1b	- SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA (ALLEGATO 1B DEL D.M. 08.04.2008 E S.S.M.M. E I.)
ALLEGATO 2	- DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO 3	- DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO 4	- DISPOSIZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO 5	- DISPOSIZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO 6	- PIANI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEI CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DALLA COMUNITÀ



Titolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premessa

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 11 settembre 2020 n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" di modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – in particolare per quanto riguarda il Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali, si assume una nuova definizione di rifiuti urbani, che si riporta di seguito: "rifiuti urbani":

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;**
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di gestione dei Centri di Raccolta con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani (R.U.), finalizzate al recupero e allo smaltimento degli stessi, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela dell'igiene sanitaria e ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. Costituiscono oggetto del presente documento:



- a) le misure per assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico - sanitaria e ambientale, nonché di sicurezza sul lavoro;
- b) le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e promuovere il recupero degli stessi;
- c) disposizioni per le utenze domestiche e non domestiche in ingresso ai Centri di Raccolta;
- d) obblighi e disposizioni per il personale impiegato nei Centri di Raccolta.

Art. 2 - Principi generali e normativa di riferimento

1. La gestione dei rifiuti all'interno dei Centri di Raccolta è disciplinata dalle seguenti istruzioni operative al fine di non costituire fonte di pericolo per la salute umana ed assicurare la protezione dell'ambiente ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori.

2. La gestione dei Centri si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle norme provinciali, nazionali e comunitarie.

3. La materia in oggetto è regolamentata dai seguenti principali riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 "Testo Unico Ambientale" (art. 183, comma 1, lettera cc) e successive modifiche, e decreti attuativi di pertinenza in materia di rifiuti;
- D.M. 8 aprile 2008 relativo alla "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n.151 del 2005 e D.M. 8 marzo 2010, n.65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Titolo 2 - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende per:

- a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che intenda disfarsene non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
- b) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- c) **centro di raccolta:** area presidiata e allestita dove si svolge unicamente l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, conferiti da utenze domestiche e non domestiche per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
- e) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- f) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- g) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- h) **gestione:** controllo delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti finalizzate al recupero e smaltimento;
- i) **gestore del servizio:** soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- j) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani come disposto dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e le Autorità di ambito, quando istituite ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- k) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- l) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- m) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- o) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- p) **utenze domestiche:** privati cittadini residenti, o possessori di insediamenti civili, sul territorio della Comunità regolarmente iscritti al pagamento della TARI;

- q) **utenze non domestiche:** titolari di attività produttive ed esercizi pubblici sul territorio della Comunità regolarmente iscritti al pagamento della TARI.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

In base alla normativa vigente i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, come di seguito specificato.

1. Sono RIFIUTI URBANI:

- a) i rifiuti domestici e non domestici (esclusi per i non domestici i rifiuti pericolosi) che vengono ulteriormente classificati in:

Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

Frazione residua: i rifiuti non recuperabili;

Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;

- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- c) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- d) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- e) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*
- f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

g) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed d);

2. Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro – industriali, della silvicoltura e pesca ai sensi dell'art. 2135 cc;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti da lavorazioni industriali se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- d) i rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- e) i rifiuti prodotti da attività commerciali se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- f) i rifiuti prodotti da attività di servizio se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Allo smaltimento dei **RIFIUTI SPECIALI**, così come classificati al punto 2, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. Sono **PERICOLOSI** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152 dd. 3 aprile 2006 e s.m. ed integrazioni, sulla base degli allegati G H e I di cui alla stessa parte quarta.

Titolo 3 - CENTRI DI RACCOLTA

Art. 5 - Definizione

1. I centri di raccolta sono costituiti da aree recintate e custodite predisposte per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti urbani, accessibili agli utenti iscritti ai fini del pagamento della TARI nel rispetto della normativa vigente.

2. Tali centri sono istituiti a cura dei Comuni in apposite aree attrezzate individuate e localizzate ai termini dell'art.6 della L.P. 14.04.1998 n.5 e s.s.m.m..

3. Il conferimento dei rifiuti può avvenire solo in determinati orari e in presenza di apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti presenti nel centro.

Art. 6 - Requisiti tecnico-gestionali dei Centri di Raccolta

1. La realizzazione o l'adeguamento dei Centri di Raccolta ai sensi del DM 08/04/2008 e s.s.m.m. sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia ed autorizzati dal Comune territorialmente competente.

2. I Centri di Raccolta devono essere realizzati e gestiti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicati:

a. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

b. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

c. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

d. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

e. Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- adeguata viabilità interna;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

f. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le

caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

g. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate;

- zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi di sola provenienza domestica, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

h. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

i. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

l. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

m. Il deposito dei rifiuti all'interno dei Centri dovrà seguire le seguenti modalità:

- il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, **fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.**

- le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

- per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi,

nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

- i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

- il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996.

- il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

- i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

- la frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

- i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

- è necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.

- I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

- la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

- la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

n. all'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti

che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

o. al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

p. devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori;

q. il Centro di Raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Art. 7_ Criteri generali di gestione e competenze del gestore

1. Un'apposita Convenzione tra il Comune e la Comunità definisce le modalità di gestione del Centro di Raccolta.

2. Gli orari di apertura e i servizi del Centro di Raccolta sono stabiliti ed approvati con apposita delibera della Comunità e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

3. È compito del soggetto incaricato dalla Comunità della gestione dei Centri di Raccolta:

a) l'apertura, chiusura, e presidio con personale adeguatamente formato, dei Centri di Raccolta durante gli orari di apertura degli stessi, di cui all'art. 13 del presente documento, l'accettazione e lo smistamento dei rifiuti, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture mobili riguardanti la raccolta dei rifiuti (container, contenitori, cassonetti), la pulizia delle aree, eccetto lo sgombero della neve dei piazzali che è in capo al Comune, nonché provvedere al prelievo e trasporto dei rifiuti ai centri di smaltimento e recupero, salvo diverse disposizioni in merito da parte della Comunità;

b) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;

c) fornire personale di sorveglianza qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

d) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;

- e) provvedere al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
- f) provvedere all'organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi e dei trasporti;
- g) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, qualora siano accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati o quand'anche siano abusivamente collocati fuori degli stessi;
- h) rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze del Centro, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno del Centro stesso;
- i) segnalare agli Uffici comunali competenti l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze del Centro di Raccolta, non conferibili per tipologia nei contenitori presenti all'interno del Centro stesso, oppure ivi conferibili esclusivamente mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- l) informare ed indicare ai conferenti le norme relative al trasporto dei rifiuti prima del conferimento alla struttura di raccolta;
- m) dare agli utenti le necessarie indicazioni per assicurare un corretto conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuti negli appositi contenitori e sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- n) attuare tutti i mezzi possibili per far conoscere i Centri di Raccolta ed incentivare i conferimenti da parte della cittadinanza presso tali strutture;
- o) effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti nei Centri ai fini della verifica dell'accettabilità degli stessi, nel rispetto delle tipologie e dei limiti indicati all'art. 9 del presente documento;
- p) adottare "procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita ai fini dell'impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli Allegati 1A e 1B" del DM 08/04/2008 e ss.mm. e i. così come riportate agli Allegati 1a e 1b del presente documento, e la compilazione dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e D. Lgs. 205/2010 e ss.mm.;
- q) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di decoro e di fruibilità del centro da parte dei soggetti conferenti;
- r) provvedere alla pulizia dei centri, in particolare degli spazi intorno ai contenitori ed ai container, incluso l'ufficio e le aree coperte;

s) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

t) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed esporre la relativa cartellonistica secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

u) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;

v) effettuare periodici controlli sulla funzionalità degli scarichi e degli impianti di trattamento, sull'impianto antincendio e sull'impianto elettrico;

z) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

aa) affiggere, all'ingresso e all'interno dei centri di raccolta, appositi cartelli relativi alle modalità di conferimento e norme di comportamento, divieti e sanzioni stabilite nel presente documento, così come predisposti agli Allegati 6, 7, 8 e 9 del presente documento.

bb) espletare la totalità delle suddette mansioni con la diligenza prescritta dal Codice Civile.

4. La Comunità si riserva di modificare le modalità di conferimento dei rifiuti ai Centri di Raccolta qualora vengano a mutare la convenienza o le esigenze tecniche ed organizzative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere al fine di permettere un equo e razionale utilizzo del servizio pubblico.

Art. 8 - Utenti ammessi ai Centri di Raccolta

1. Ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.s.m.m. e i. possono accedere ai Centri di Raccolta tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che siano in regola con l'iscrizione alla TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

2. L'ambito territoriale di riferimento per il Centro è di norma il Comune di residenza. Tale ambito potrà essere modificato ed esteso ad altri Comuni previo accordo scritto tra Comuni e Comunità.

3. Sono ammessi ai Centri di Raccolta anche i cittadini non residenti, ma proprietari di un'abitazione (seconda casa) o altro tipo di utenza sul territorio della Comunità, purché regolarmente iscritti per il pagamento della TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Le utenze non domestiche sono ammesse ai Centri qualora produttrici di rifiuti urbani nell'ambito del territorio della Comunità secondo in quanto ricomprese nelle quanto previsto

dagli allegati L quater (elenco rifiuti urbani) ed L quinquies (elenco attività) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020.

5. In base all'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.s.m.m. e i. le aziende agricole non sono ammesse al conferimento dei propri rifiuti al Centro di Raccolta, ma possono accendere ai centri ramaglie se aventi i requisiti di cui all'art. 2135 cc.

Art. 9 - Elenco dei rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta

1. Le tipologie di rifiuti conferibili ai Centri di Raccolta sono quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato I paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm. e i. come modificato dal D.Lgs. 116/2020.

2. Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti conferibili ai Centri la Comunità si riserva la facoltà di non attivare la raccolta di alcune delle frazioni ammesse, per motivate questioni logistiche e legate alla disponibilità degli spazi.

3. Le tipologie di rifiuti che ciascun Centro di Raccolta potrà ricevere sono indicate su apposita segnaletica esposta nei centri medesimi.

9. Ad esclusione dei RAEE e dei rifiuti pericolosi inclusi nell'elenco di cui all'Allegato I paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm, non sono ammessi ai Centri altri rifiuti pericolosi, anche se di provenienza domestica, come ad esempio l'amianto, guaina bituminosa, lana di roccia ed altri rifiuti da costruzione/demolizione, per il cui smaltimento è necessario rivolgersi a ditte specializzate.

Art. 10 - Gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta

1. Nei Centri di Raccolta, purchè regolarmente iscritti al portale Centro di Coordinamento RAEE (a cura dell'Appaltatore), possono essere conferiti gratuitamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) previsti DM 185 del 25/09/2007 nei limiti quantitativi previsti nella tabella riportata all'Allegato 5 del presente documento.

Art. 11 - Modalità di accesso ai Centri di Raccolta

1. Il conferimento ai Centri dei rifiuti differenziati ed indifferenziati di cui all'allegato I paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm è gratuito ed è concesso a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, purché in regola con l'iscrizione alla TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

2. L'accesso ai Centri di Raccolta potrà avvenire previo riconoscimento e verifica delle generalità e dei requisiti degli utenti da parte del personale di turno presente all'interno del centro. Per consentire tale verifica potrà essere introdotto dalla Comunità un idoneo sistema di identificazione dell'utenza mediante apposita tessera o altro dispositivo di riconoscimento.

3. In merito al dispositivo di riconoscimento di cui sopra si stabilisce quanto segue:

- a) nel caso di cessazione dei requisiti che danno diritto al possesso della tessera (trasferimento di residenza o cessazione di attività produttiva/pubblico esercizio) la stessa dovrà essere tempestivamente riconsegnata dall'utenza agli uffici di GestEL srl;
- b) in caso di furto/smarrimento della stessa, l'interessato dovrà procedere sporgendo denuncia scritta a GestEL srl, che procederà quindi alla disattivazione del relativo codice; il costo per il rilascio di una nuova tessera sarà stabilito mediante apposito provvedimento approvato dalla Giunta della Comunità.

4. Nel caso in cui l'utenza risulti sprovvista di eventuale dispositivo di riconoscimento, il personale addetto alla gestione dei Centri potrà richiedere, ai fini dell'identificazione, la presentazione di un documento di riconoscimento valido.

5. Ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.s.m.m. e i., alle **utenze domestiche** in ingresso ai Centri di Raccolta, previa identificazione, non verrà richiesta alcun tipo di documentazione ai fini della contabilizzazione del rifiuto.

6. Il conferimento dei propri rifiuti da parte delle **utenze non domestiche** sarà richiesta la presentazione della documentazione per il trasporto alternativo al formulario (FIR) di cui al DM 8 aprile 2008 allegato 1A. Le medesime utenze dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – sezione regionale ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006.

7. Ai fini della contabilizzazione del rifiuto, il conferimento dello stesso da parte delle utenze non domestiche prevederà:

alla compilazione e sottoscrizione dell'apposita scheda di conferimento dei rifiuti, eventualmente predisposta su supporto informatico, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato IA al D.M. 08.04.2008 e ss.mm. riportato all'Allegato 1a del presente documento;

8. Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia non rientrino tra quelli indicati nel DM 8 aprile 2008 e ss mm.

9. Tutte le registrazioni verranno effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia oltre che per l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate.

Art. 12 - Modalità di conferimento da parte dei Comuni e strutture pubbliche

1. I Comuni possono conferire nei centri i rifiuti i prodotti nei propri locali secondo le modalità stabilite per le utenze non domestiche previa compilazione della scheda di conferimento dei rifiuti, eventualmente predisposta su supporto informatico secondo lo schema tipo di cui all'Allegato IA al D.M. 08.04.2008 e ss.mm. riportato all'Allegato 1a del presente documento.

Art. 13 - Orari di apertura

1. Il calendario relativo agli orari e alle giornate di apertura dei Centri di Raccolta gestiti dalla Comunità è stabilito, in accordo con le Amministrazioni Comunali, tenendo conto delle necessità operative di gestione e delle esigenze dei rispettivi bacini di utenza al fine di ottimizzare la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

2. Il calendario ed i relativi orari di apertura dei centri sono approvati mediante apposito atto della Giunta della Comunità. Eventuali variazioni saranno comunicate con apposito avviso affisso all'ingresso degli stessi Centri di Raccolta.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dai giorni e dagli orari di apertura.

Titolo 4 – DISPOSIZIONI E DIVIETI

Art. 14 - Disposizioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Tutti gli utenti in ingresso ai Centri di Raccolta sono tenuti alla piena osservanza delle regole contenute nel presente documento e specificatamente al rispetto delle seguenti norme e disposizioni:

a) osservare le indicazioni visive e quelle impartite dal personale addetto alla gestione dei Centri e della cartellonistica appositamente predisposta ed avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitori pieni, ecc.);

b) identificarsi, registrando il proprio ingresso mediante l'apposita tessera qualora il centro risulti attrezzato per tale operazione, e accedere ai singoli contenitori e ai luoghi di stoccaggio solamente una volta ottenuta la debita autorizzazione per lo scarico dei rifiuti da parte del personale preposto alla gestione del Centro;

c) conferire e scaricare negli appositi contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Solo per il conferimento dei rifiuti ingombranti, e limitatamente ai casi di particolare necessità, l'utente potrà richiedere la collaborazione del personale addetto;

d) conferire i materiali al Centro già suddivisi per tipologie, soprattutto gli ingombranti e i RAEE, al fine di agevolarne la raccolta differenziata e ridurre i tempi di scarico.

e) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e container;

f) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra ed alle strutture esistenti al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità;

g) mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale preposto alla gestione del Centro;

h) segnalare alla Comunità competente eventuali manchevolezze o irregolarità riscontrate, per l'assunzione dei necessari provvedimenti del caso.

2. Inoltre le utenze non domestiche in ingresso ai Centri di Raccolta sono tenute a: sottoscrivere all'atto del conferimento l'apposita scheda di conferimento, eventualmente predisposta dalla Comunità su supporto informatico, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato IA al D.M. 08.04.2008 e ss.mm. riportato all'Allegato 1a del presente documento;

Art. 15 - Obblighi del personale dei Centri di Raccolta

1. Gli operatori dei Centri di Raccolta sono tenuti a:

a) accertare la natura del rifiuto, la quantità ed il Codice Europeo del Rifiuto (CER) conferito dagli utenti;

b) negare l'accesso allo scarico di quei rifiuti che non rientrano tra quelli ammessi al centro;

c) osservare tutte le norme impartite dalla Comunità in materia di gestione del Centro di Raccolta;

d) far rispettare quanto indicato nel presente documento;

e) astenersi da qualunque forma di cernita del rifiuto se non strettamente finalizzata a migliorare la qualità della raccolta differenziata;

f) osservare e far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza;

g) indossare la prescritta tessera di riconoscimento;

h) osservare le norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come aggiornato dal D.Lgs 101/2018;

i) astenersi dal trattenere, per se stesso o per altri, rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura;

l) astenersi da qualsiasi forma di commercio di rifiuti o attività non strettamente inerenti la prestazione del servizio oggetto del presente disciplinare;

m) non accettare alcuna forma di pagamento;

n) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie, di decoro e di fruibilità del Centro da parte dei soggetti conferenti;

o) mantenere pulito il Centro di Raccolta, compresi i locali interni e le aree esterne interessate dalla fuoriuscita dei materiali depositati, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse per garantire il contenimento di polveri e odori;

p) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, qualora siano accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati o quand'anche siano abusivamente collocati fuori degli stessi;

q) rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze dei Centri di Raccolta, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno della struttura;

r) non introdurre rifiuti qualora il grado di riempimento dei contenitori non lo consenta e chiederne tempestivamente l'asporto;

s) segnalare al competente ufficio della Comunità qualsiasi infrazione, eventuale necessità e qualsiasi disfunzione rilevata con riferimento alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei servizi;

t) provvedere al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;

u) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;

v) identificare l'utenza sia domestica che non domestica, e negare l'accesso allo scarico a coloro che non abbiano titolo per il conferimento;

z) dare disposizioni in merito alla regolamentazione del traffico, facendo attendere gli utenti prima del conferimento qualora gli operatori non siano momentaneamente disponibili;

aa) dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti in base alla tipologia;

bb) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;

cc) far compilare alle utenze non domestiche, controllare e sottoscrivere la prescritta modulistica sopradescritta;

dd) provvedere, al termine degli orari di apertura dei centri, alla chiusura di tutti i contenitori riservati al conferimento dei rifiuti.

Il personale di custodia preposto alla sorveglianza dei centri di raccolta è tenuto a verificare il rispetto delle norme indicate nel presente documento e a segnalare eventuali infrazioni alla Comunità, alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza in campo ambientale.

Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente documento la Polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente.

Art. 16 - Divieti

1. All'interno dei Centri di Raccolta è tassativamente vietato:

a) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti per il pagamento della TARI nei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro (salvo accordi tra Comuni e Comunità per il conferimento di singole e particolari tipologie di rifiuto);

b) il conferimento di rifiuti provenienti da attività diverse da quelle indicate nell'allegato Lquater del D.Lgs. 152/2006, come introdotte dal D.Lgs. 116/2020;

c) conferire e accedere ai Centri al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio;

d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite;

e) scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi ai sensi del DM 8 aprile 2008 ess mm;

f) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;

g) occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse nel presente documento;

h) abbandonare materiali e/o rifiuti al di fuori del Centro e/o, all'interno dello stesso, al di fuori degli appositi contenitori;

i) danneggiare, spostare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate;

l) eseguire localmente cernite di qualunque genere, in quanto il rifiuto deve essere conferito già suddiviso per tipologia (carta-vetro-metalli-ecc.);

m) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Titolo 5 –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento, si applicano le norme statali e provinciali in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel vigente capitolato speciale d'appalto in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.